



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 897

Torino, 21/09/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Alberto SACCO

Marco Alessandro GIUSTA

Sergio ROLANDO

Antonino IARIA

Marco PIRONTI

Maria LAPIETRA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Francesca Paola LEON - Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO PROPOSTO AVANTI AL TAR PIEMONTE PER IL PRETESO RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO E/O PER IL PRETESO PAGAMENTO DI INDENNIZZO PER RITARDATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA - VIA GASPERO BARBERA N. 50 (LITE N. 321/2021 ML)

Con ricorso proposto avanti al TAR Piemonte, notificato al Comune di Torino in data 3 settembre 2021, la società EMME SRL chiede *“IN VIA PRINCIPALE: condannare la Città di Torino al risarcimento del danno subito dalla società EMME srl nella misura non inferiore a € 152.222,988 per effetto e in conseguenza della ritardata conclusione del procedimento sull'istanza della società di rilascio di permesso di costruire in deroga per la demolizione di fabbricati esistenti e ormai dismessi a destinazione produttiva e successiva realizzazione di un fabbricato destinato a media struttura di vendita commerciale avente superficie di mq. 1.778,85, da eseguirsi in Torino, Via Gaspero Barbera n. 50; IN VIA SUBORDINATA: condannare la Città di Torino al pagamento*

dell'indennizzo previsto dall'art. 2 bis co. 1 bis l. n. 241/1990 nella misura massima pari a € 2.000,00. Con il favore delle competenze professionali, delle spese di giudizio e della rifusione del contributo unificato”.

Visto il parere favorevole della Divisione Urbanistica e Territorio alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

di autorizzare la Città, in persona della Sindaca *pro tempore*, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti al TAR Piemonte dalla società EMME SRL, con mandato ad assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di proporre domanda riconvenzionale e quella di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Lacognata

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto